



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n°164 del 24 Maggio 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

In allegato si rimette Comunicato Ufficiale n. 372/AA della F.I.G.C. relativo all'accordo raggiunto tra i sigg.ri Francesco Provenzano, Francesco Gentile e la società A.S.D. Unione Sportiva Marano.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

In allegato si rimettono le seguenti decisioni:

Dispositivo n. 0146/TFNSD - 2022-2023 registro procedimenti n.0155/TFNSD/2022-2023 relativo al signor Fabio Coscarella ed alla società SSD ARL Rende Calcio 1968;

Dispositivo n. 0153/TFNSD - 2022-2023 registro procedimenti n.0161/TFNSD/2022-2023 relativo ai sigg.ri Trawally Alieu e Conforti Armando;

Decisione n. 0180/TFNSD -2022-2023 registro procedimenti n. 0155/TFNSD/2022-2023 relativo a signor Fabio Coscarella ed alla società SSD ARL Rende Calcio 1968;

3. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 22 Maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 25853/450pf12-23/PM/fb a carico di:

Galati Rocco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Virtus Rosarno;

Paparatti Livio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Virtus Rosarno;

Pantano Salvatore, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Virtus Rosarno;

la Società A.S.D. VIRTUS ROSARNO;

per rispondere

- il sig. **GALATI Rocco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Virtus Rosarno: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 27.11.2022, nei primi minuti del secondo tempo della gara Virtus Rosarno -Real Pizzo valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, partecipato ad una rissa e per avere nell'occasione, insieme ai compagni di squadra Sigg.ri Mercuri Domenico (indossante la maglia n. 24) e Macri Diego (indossante la maglia n. 99), inseguito il calciatore della squadra avversaria Sig. Mariano Vivas e, una volta raggiunto lo stesso, per averlo colpito con un pugno sulle braccia e, dopo averlo fatto cadere in terra, averlo colpito nuovamente con ripetuti calci alla schiena;
- il sig. **PAPARATTI Livio**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Virtus Rosarno: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 27.11.2022, nei primi minuti del secondo tempo della gara Virtus Rosarno - Real Pizzo valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, partecipato ad una rissa e per avere nell'occasione, insieme ai compagni di squadra Sigg.ri Veltri Francesco (indossante la maglia n. 10) e Pantano Salvatore (indossante la maglia n. 6), aggredito il calciatore Sig. Baratta Beniamino (indossante la maglia n. 1), tesserato per la A.S.D. Real Pizzo, spintonandolo tanto da farlo cadere per terra e dopo colpendolo con ripetuti calci al volto ed alla schiena;
- il sig. **PANTANO Salvatore**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Virtus Rosarno: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 27.11.2022, in occasione della gara Virtus Rosarno - Real Pizzo valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, partecipato ad una rissa e per avere nell'occasione, insieme ai compagni di squadra Sigg.ri Veltri Francesco (indossante la maglia n. 10) e Papparatti Livio (indossante la maglia n. 5), aggredito il calciatore Sig. Baratta Beniamino (indossante la maglia n. 1), tesserato per la società A.S.D. Real Pizzo, spintonandolo tanto da farlo cadere per terra e dopo colpendolo con ripetuti calci al volto ed alla schiena;
- la Società **A.S.D. VIRTUS ROSARNO** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e ed i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Rocco Galati, Livio Papparatti e Salvatore Pantano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 450 pfi 22- 23, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alle condotte violente poste in essere da due calciatori a seguito di uno scontro di gioco in occasione della gara A.S.D. Virtus Rosarno – A.S.D. Real Pizzo del 27.11.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria, dalle quali ha avuto origine una rissa che ha coinvolto diversi calciatori di entrambe le squadre e sostenitori della A.S.D. Virtus Rosarno.";

Esaminati gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Letta la Comunicazione di Conclusione delle indagini ritualmente notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1) Segnalazione del 2.12.2022 del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria L.N.D. con i seguenti allegati:

- ☑ Stralcio del Comunicato Ufficiale n. 70 dell'1.12.2022 del Comitato Regionale Calabria;
 - ☑ copia del referto arbitrale relativo alla gara Virtus Rosarno – Real Pizzo del 27.11.2022;
 - ☑ copia rapporto del Commissario di campo relativo gara Virtus Rosarno – Real Pizzo del 27.11.2022;
 - ☑ foglio censimento della ASD Virtus Rosarno per la stagione sportiva 2022 - 2023;
 - ☑ foglio censimento della ASD Real Pizzo per la stagione sportiva 2022 - 2023;
- 2) i seguenti link video relativi alla gara Virtus Rosarno – Real Pizzo del 27.11.2022:
- ☑ https://www.youtube.com/watch?v=p_OGmVyX2sQ;
 - ☑ <https://www.youtube.com/watch?v=HOGS7VwmnP8&t=8s;>
 - ☑ [https://catanzaro.gazzettadelsud.it/video/cronaca/2022/11/27/botte-da-orbi-in-rosarno-realpizzo-gara-sospesa-e-tra-calciatori-in-ospedale-e29cd8c6-545f-4c55-96fa-e1129b74d719/;](https://catanzaro.gazzettadelsud.it/video/cronaca/2022/11/27/botte-da-orbi-in-rosarno-realpizzo-gara-sospesa-e-tra-calciatori-in-ospedale-e29cd8c6-545f-4c55-96fa-e1129b74d719/)

3) Verbale di audizione del 2.2.2023 del Sig. Baratta Beniamino, calciatore tesserato per la A.S.D. Real Pizzo;

4) Verbale di audizione del 2.2.2023 del Sig Mottura Joaquin, calciatore tesserato per la A.S.D. Real Pizzo, con allegato certificato del Pronto Soccorso del 27.11.2022;

5) Verbale di audizione del 2.2.2023 del Sig Michienzi Andrea, calciatore tesserato per la A.S.D. Real Pizzo, con allegato certificato rilasciato dalla guardia medica del 27.11.2022;

6) Verbale di audizione del 2.2.2023 del Sig. Velletri Pasquale, calciatore tesserato per la A.S.D. Virtus Rosarno;

7) Fermo immagine n. 1 che raffigura il Sig. Baratta trattenuto dai compagni lontano dal centrocampo;

8) Fermo immagine n. 2 che raffigura i fratelli Sigg.ri Velletri Pasquale e Francesco contro il Sig. Michienzi;

9) Fermo immagine n. 3 che raffigura il calciatore con la maglia 77 della A.S.D. Virtus Rosarno ed altri che aggrediscono il Sig. Michienzi;

- 10) Fermo immagine n. 4 raffigurante l'aggressione al Sig. Michienzi;
- 11) Fermo immagine n. 5 che raffigura il Sig. Baratta in soccorso del Sig. Michienzi;
- 12) Fermo immagine n. 6 che raffigura i Sigg.ri Mercuri (con la maglia n. 24), Macrì (con la maglia 99) e Galati (con la maglia 23) con pettorina verde che inseguono il Sig. Michienzi;
- 13) Fermo immagine n. 7 che raffigura il Sig. Velletri Pasquale mentre colpisce con un pugno il Sig. Baratta;
- 14) Fermo immagine n. 8 che raffigura il Sig. Arena (con la maglia n. 1 della A.S.D. Virtus Rosarno) mentre colpisce con un pugno il Sig. Baratta;
- 15) Fermo immagine n. 9 che raffigura i Sigg.ri Mercuri, Macrì e Galati mentre inseguono il Sig. Maraiano Vivas;
- 16) Fermo immagine n. 10, che raffigura l'aggressione al Sig. Vivas, tesserato per la A.S.D. Real Pizzo, ad opera dei calciatori con le maglie nn. 24, 99 e 23 della A.S.D. Virtus Rosarno;
- 17) Fermo immagine n. 11 che raffigura l'aggressione del Sig. Michienzi da parte del Sig. Velletri, sopraggiunto da dietro;
- 18) Fermo immagine n. 12 che raffigura i Sigg.ri Paparatti e Pantano nei pressi del Sig. Baratta aggredito e che giace a terra vicino alla rete;
- 19) Fermo immagine n. 13 che raffigura il Sig. Baratta circondato dal Sig. Velletri Francesco (con la maglia n. 10) e dal Sig. Paparatti Livio (con la maglia n. 5);
- 20) Fermo immagine n. 14 che raffigura il Sig. Baratta per terra, spintonato dai calciatori con le maglie nn. 5 e 10 della A.S.D. Virtus Rosarno;

Rilevato che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultante probatoria acquisite è emerso quanto segue: nel corso della gara Virtus Rosarno - Real Pizzo disputata in data 27.11.2022, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, nei primi minuti del secondo tempo di gioco si è verificata una rissa sul terreno di gioco che ha visto coinvolti diversi tesserati.

Le dichiarazioni rese dai tesserati in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, oltre che l'analisi del filmati video acquisiti agli atti, poi, hanno consentito di individuare nelle persone dei Sigg.ri Galati Rocco, Paparatti Livio e Pantano Salvatore, tesserati per la società A.S.D. Virtus Rosarno, i tesserati che nelle circostanze di tempo e di luogo appena descritte si sono resi responsabili delle seguenti condotte violente.

Il Sig. Rocco Galati, in particolare, insieme ai compagni di squadra Sigg.ri Mercuri Domenico (indossante la maglia n. 24) e Macrì Diego (indossante la maglia n. 99), hanno inseguito il calciatore della squadra avversaria Sig. Mariano Vivas e, una volta raggiunto lo stesso, lo ha colpito con un pugno sulle braccia e, dopo averlo fatto cadere per terra, lo ha colpito nuovamente con ripetuti calci alla schiena.

Il Sig. Livio Paparatti, poi, insieme ai compagni di squadra Sigg.ri Veltri Francesco (indossante la maglia n. 10) e Pantano Salvatore (indossante la maglia n. 6), ha aggredito il calciatore Sig. Baratta Beniamino (indossante la maglia n. 1), tesserato per la A.S.D. Real Pizzo, spintonandolo tanto da farlo cadere per terra e dopo colpendolo con ripetuti calci al volto ed alla schiena;

Il Sig. Salvatore Pantano, infine, insieme ai compagni di squadra Sigg.ri Veltri Francesco (indossante la maglia n. 10) e Paparatti Livio (indossante la maglia n. 5), ha aggredito il calciatore Sig. Baratta Beniamino (indossante la maglia n. 1), tesserato per la società A.S.D. Real Pizzo, spintonandolo tanto da farlo cadere per terra e dopo colpendolo con ripetuti calci al volto ed alla schiena;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1) Galati Rocco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Virtus Rosarno;
 - 2) Paparatti Livio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Rosarno;
 - 3) Pantano Salvatore, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Rosarno,
 - 4) la Società A.S.D. VIRTUS ROSARNO
- per rispondere delle violazioni in epigrafe descritte.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 22 maggio 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi;

Sono comparsi altresì:

- il Sig. Francesco Primerano, in qualità di Presidente della Società Virtus Rosarno, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario;
- Galati Rocco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Rosarno;
- Paparatti Livio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Rosarno;
- Pantano Salvatore, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Rosarno;

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 1) per Galati Rocco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Rosarno, dieci giornate di squalifica;
- 2) per Paparatti Livio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Rosarno, dieci giornate di squalifica;
- 3) per Pantano Salvatore, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Rosarno, dieci giornate di squalifica;
- 4) per la società A.S.D. VIRTUS ROSARNO l'ammenda di euro 700,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti non integrino pienamente gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Invero, anche a voler utilizzare i filmati su cui fondamentalmente si basa l'ipotesi accusatoria, dalle immagini non si rinviene alcun coinvolgimento dei calciatori Paparatti Livio e Pantano Salvatore, che anzi - a quanto appare - si sono prodigati per contenere i disordini.

Al contrario, il calciatore Galati Rocco ha preso limitata parte agli scontri, per come dallo stesso ammesso nel corso dell'odierna seduta, aggredendo e colpendo un avversario, prima di allontanarsi dopo essere caduto a terra.

Ne consegue che il calciatori Paparatti Livio e Pantano Salvatore devono essere considerati esenti da responsabilità, mentre la sanzione a carico di Galati Rocco deve essere commisurata in misura proporzionata ai fatti accertati.

Quanto alla Società, si osserva quanto segue:

Con delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 70 del 1.12.2022, la Società A.S.D. Rosarno, per i medesimi fatti, è stata condannata, per responsabilità oggettiva, al pagamento di un'ammenda di € 600,00 e la disputa di due giornate di gara a porte chiuse.

Si ritiene che tale sanzione, proprio perché riguarda i medesimi fatti e la stessa responsabilità, sia congrua ed adeguata ai fatti che si sono verificati e sia, quindi, assorbente non potendosi aggravare in relazione alle responsabilità accertate nel presente procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

- 1) proscioglie i calciatori Paparatti Livio e Pantano Salvatore dagli addebiti per non aver commesso i fatti loro ascritti;
 - 2) irroga a Galati Rocco la squalifica di tre giornate effettive di gara;
 - 3) vista la sanzione già irrogata dal Giudice Sportivo in relazione ai medesimi fatti, proscioglie la Società A.S.D. VIRTUS ROSARNO in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento;
- dichiara la chiusura del procedimento.

4. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 22 Maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 55 della Società A.S.D. MELICUCCO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 159 dell'11 maggio 2023 (Ammenda di € 800,00 e DIFFIDA).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

OSSERVA

-a) La Società A.S.D. Melicucco Calcio, in data 15 maggio 2023, ore 10:57, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n.159 dell'11 maggio 2023, preceduto da preannuncio di reclamo trasmesso l'11 maggio 2023, ore 16:33.

La decisione del Giudice Sportivo è relativa ai fatti avvenuti nel corso della gara A.S.D. Atletico Maida – A.S.D. Melicucco Calcio, valevole per i Play Out del campionato Promozione, Girone B, disputata il 7 maggio 2023.

-b) Con Comunicato Ufficiale n. 105/A del 18.1.2023 - (pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19.1.2023 del Comitato Regionale Calabria) -, avente ad oggetto: *abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della lega nazionale dilettanti e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2022/2023)* - la F.I.G.C. ha disposto, per quanto qui interessa, quanto segue:

“... 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

☑ il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

☑ il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

☑ il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo...”;

-c) Nella specie, il ricorso, che avrebbe dovuto essere depositato presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale entro le ore 10.00 del giorno 12 maggio 2023 (giorno successivo alla data di pubblicazione della decisione) è stato proposto il 15 maggio 2023 e, quindi, oltre i termini previsti.

La tardività del deposito del ricorso, conduce alla sua inammissibilità.

-d) Non si ignora che con decisione n. 59/2018 (Prot. n. 00716/2018) dell'1.8.2018, depositata il 19.9.2018, il Collegio di Garanzia del CONI ha ritenuto, con riferimento ad analoga disciplina di abbreviazione termini pubblicata sul C.U. n. 110/A della F.I.G.C. del 24.01.2018 che i termini abbreviati per il preannuncio del reclamo e la proposizione del ricorso costituiscano una violazione del diritto di difesa sancito a livello nazionale e sovranazionale, nonché previsto tra i principi fondamentali della giustizia sportiva.

E che in forza di tale argomento, con la decisione predetta, lo stesso Collegio ha rimesso gli atti alla competente Corte Sportiva di Appello Territoriale perché pronunciasse attenendosi al principio di diritto esposto.

-e) Tuttavia, la decisione del Collegio di Garanzia ora richiamata, per quanto del tutto condivisibile, non consente a questa Corte Territoriale di applicare l'enunciato principio di diritto al presente procedimento.

Invero, la F.I.G.C., pur in presenza dei rilievi del Collegio di Garanzia, ha riproposto la regolamentazione della stringente abbreviazione dei termini in epoca successiva e, per quanto qui occupa, nel Comunicato Ufficiale n. 105/A del 18.1.2023.

Sicché non è consentito agli organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Gioco Calcio, i quali sono soggetti alle disposizioni in vigore, disapplicare o in altro modo disattendere la normativa vigente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 56 della Società A.S.D. BIANCOVERDI RAFFAELE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 159 dell'11 maggio 2023 (ammenda € 600,00 e Squalifica calciatore Sig. GIAMPÀ ANTONIO per QUATTRO giornate effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

OSSERVA

-a) La Società A.S.D. Biancoverdi Raffaele, in data 13 maggio 2023, ore 10:57, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n. dell'11 maggio 2023, preceduto da preannuncio di reclamo trasmesso il 13 maggio 2023, ore 09:13.

La decisione del Giudice Sportivo è relativa ai fatti avvenuti nel corso della gara F.C.D. Città di Cirò Marina – A.S.D. Biancoverdi Raffaele, ultima giornata del campionato di Prima Categoria, Girone B, disputata il 7 maggio 2023.

-b) Con Comunicato Ufficiale n. 104/A del 18.1.2023 - (pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19.1.2023 del Comitato Regionale Calabria) -, avente ad oggetto: *abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della lega nazionale dilettanti e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – (stagione sportiva 2022/2023)* - la F.I.G.C. ha disposto, per quanto qui interessa, quanto segue: “... 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;”;

-c) Nella specie, il preannuncio di reclamo avrebbe dovuto essere presentato entro le ore 24.00 del giorno 11 maggio 2023 (giorno di pubblicazione della decisione impugnata), mentre è stato proposto il 13 maggio 2023 e, quindi, oltre i termini previsti.

La tardività del preannuncio, conduce all'inammissibilità del ricorso.

-d) Non si ignora che con decisione n. 59/2018 (Prot. n. 00716/2018) dell'1.8.2018, depositata il 19.9.2018, il Collegio di Garanzia del CONI ha ritenuto, con riferimento ad analoga disciplina di abbreviazione termini pubblicata sul C.U. n. 110/A della F.I.G.C. del 24.01.2018, che i termini abbreviati per il preannuncio del reclamo e la proposizione del ricorso costituiscano una violazione del diritto di difesa sancito a livello nazionale e sovranazionale, nonché previsto tra i principi fondamentali della giustizia sportiva.

E che in forza di tale argomento, con la decisione predetta, lo stesso Collegio ha rimesso gli atti alla competente Corte Sportiva di Appello Territoriale perché pronunciasse attenendosi al principio di diritto esposto.

-e) Tuttavia, la decisione del Collegio di Garanzia ora richiamata, per quanto del tutto condivisibile, non consente a questa Corte Territoriale di applicare l'enunciato principio di diritto al presente procedimento.

Invero, la F.I.G.C., pur in presenza dei rilievi del Collegio di Garanzia, ha riproposto la regolamentazione della stringente abbreviazione dei termini in epoca successiva e, per quanto qui occupa, nel Comunicato Ufficiale n. 105/A del 18.1.2023.

Sicché non è consentito agli organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Gioco Calcio, i quali sono soggetti alle disposizioni in vigore, disapplicare o in altro modo disattendere la normativa vigente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 57 della Società A.S.D. CASSANO SYBARIS

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 159 dell'11 maggio 2023 (ammenda € 600,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore Sig. PINTO Goes Thiago per SETTE gare effettive, squalifica calciatore Sig. MUNOZ Thiago Lucas per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il difensore dei reclamanti Avv. Bloise Claudio;

OSSERVA

-a) La Società A.S.D. Cassano Sybaris, in data 16 maggio 2023, ore 16:08, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 159 dell'11 maggio 2023.

Il ricorso è stato preceduto da preannuncio di reclamo trasmesso il 12 maggio 2023 – ore 12:39.

La decisione del Giudice Sportivo è relativa ai fatti avvenuti nel corso della gara A.S.D. Cassano Sybaris – A.S.D. Soccer Montalto, semifinale Play Off del campionato di Promozione Calabrese girone A disputata il 7 maggio 2023.

-b) Con Comunicato Ufficiale n. 105/A del 18.1.2023 - (pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 19.1.2023 del Comitato Regionale Calabria) -, avente ad oggetto: *abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della lega nazionale dilettanti e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2022/2023)* - la F.I.G.C. ha disposto, per quanto qui interessa, quanto segue:

“... 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

☒ il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

☒ il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

☒ il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo...”;

-c) Nella specie, il preannuncio di reclamo avrebbe dovuto essere presentato entro le ore 24:00 del giorno 11.5.2023 e il ricorso avrebbe dovuto essere depositato presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale entro le ore 10.00 del giorno 12 maggio 2023 (rispettivamente stesso giorno e giorno successivo alla data di pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. n. 159 dell'11 maggio 2023).

Invece, il preannuncio di reclamo è stato presentato il 12 maggio 2023 ed il ricorso è stato depositato il 15 maggio 2023 e, quindi, oltre i termini previsti.

La tardività della presentazione del preannuncio e del deposito del ricorso, conducono all'inammissibilità del ricorso stesso.

-d) Non si ignora che, con decisione n. 59/2018 (Prot. n. 00716/2018) dell'1.8.2018, depositata il 19.9.2018, il Collegio di Garanzia del CONI ha ritenuto, con riferimento ad analoga disciplina di abbreviazione termini pubblicata sul C.U. n. 110/A della F.I.G.C. del 24.01.2018 che i termini abbreviati per il preannuncio del reclamo e la proposizione dei ricorso costituiscano una violazione del diritto di difesa sancito a livello nazionale e sovranazionale, nonché previsto tra i principi fondamentali della giustizia sportiva.

E che in forza di tale argomento, con la decisione predetta, lo stesso Collegio ha rimesso gli atti alla competente Corte Sportiva di Appello Territoriale perché pronunciasse attenendosi al principio di diritto esposto.

-e) Tuttavia, la decisione del Collegio di Garanzia ora richiamata, per quanto del tutto condivisibile, non consente a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale di applicare l'enunciato principio di diritto al presente procedimento.

Invero, la F.I.G.C., pur in presenza dei rilevi del Collegio di Garanzia, ha riproposto la regolamentazione della stringente abbreviazione dei termini in epoca successiva e, per quanto qui occupa, nel Comunicato Ufficiale n. 105/A del 18.1.2023.

Sicché non è consentito agli organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Gioco Calcio, i quali sono soggetti alle disposizioni in vigore, disapplicare o in altro modo disattendere la normativa vigente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

richiesto il tesseramento in qualità di dirigente senza avanzare domanda di sospensione volontaria dal ruolo del Settore tecnico;

ASD UNIONE SPORTIVA MARANO, per responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del proprio Presidente Sig. PROVENZANO FRANCESCO, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l'operato del sig. GENTILE FRANCESCO, come sopra contestato, e dei propri tesserati Armando Conforti e Alieu Trawally;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PROVENZANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD UNIONE SPORTIVA MARANO, e dal Sig. Francesco GENTILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco PROVENZANO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Francesco GENTILE, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD UNIONE SPORTIVA MARANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0146/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0155/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 9 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24665/377 pf22 - 23/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, depositato il 13 aprile 2023, nei confronti del sig. Fabio Coscarella e della società SSD ARL Rende Calcio 1968,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Coscarella, mesi 9 (nove) di inibizione;
- per la società SSD ARL Rende Calcio 1968, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 9 maggio 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0153/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0161/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Valeria Ciervo – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Andrea Fedeli – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 18 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25340/400pf22-23/GC/GR/ff del 20 aprile 2023, depositato il 21 aprile 2023, nei confronti dei sigg.ri Trawally Alieu e Conforti Armando, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Trawally Alieu, giornate 3 (tre) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- per il sig. Conforti Armando, mesi 3 (tre) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Andrea Fedeli

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 18 maggio 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0180/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0155/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 9 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24665/377 pf22 - 23/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, depositato il 13 aprile 2023, nei confronti del sig. Fabio Coscarella e della società SSD ARL Rende Calcio 1968, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 13 aprile 2023, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

- il sig. Fabio Coscarella, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD ARL Rende Calcio 1968, contestandogli:

la violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, per aver prodotto e depositato, nel procedimento instaurato davanti alla Commissione Accordi Economici della LND, documentazione attestante presunte convocazioni notificate al calciatore Dhamo Aleksandros in busta chiusa a mezzo raccomandate, risultate prive di efficacia in quanto contenenti due semplici fogli bianchi, al fine di eccepire, indebitamente, l'inadempimento all'accordo economico sottoscritto dal calciatore Dhamo Aleksandros e richiedere conseguentemente la risoluzione dell'accordo stesso;

- la società SSD ARL Rende Calcio 1968 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, delle condotte ascritte per i comportamenti posti in essere dal sig. Fabio Coscarella, Presidente e legale rappresentante della società all'epoca dei fatti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

L'indagine scaturiva dall'invio di una pec alla Procura Federale, da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, con la quale, ottemperando a quanto disposto con propria decisione n. 16/TFN-SVE del 25 novembre 2022, venivano trasmessi gli atti del procedimento, instaurato dalla SSD ARL Rende Calcio 1968 nei confronti del calciatore Aleksandros Dhamo, conclusosi con la predetta decisione, per il compimento di eventuali accertamenti in merito alla ricezione da parte del Dhamo di due raccomandate inviate dalla medesima società, contenenti presumibilmente dei fogli in bianco, anziché le convocazioni in sede del calciatore (asseritamente rimaste inadempite) che la società affermava essere presenti all'interno delle raccomandate.

L'attività della Procura Federale è consistita, anzitutto, nell'acquisizione dei fogli di censimento della società Rende Calcio relativi alle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023 e dei report, scaricati dal sito delle Poste Italiane, delle due raccomandate, spedite, rispettivamente in data 27 dicembre 2021 e 10 gennaio 2022 e recapitate al destinatario Aleksandros Dhamo, rispettivamente, in data 18 gennaio 2022 ed in data 14 gennaio 2022.

Quindi la Procura Federale procedeva all'audizione dei soggetti coinvolti nella vicenda.

Il calciatore Aleksandros Dhamo riferiva di essere stato tesserato della società Rende Calcio a partire dal 4 ottobre 2021; di aver riportato un grave infortunio in data 2 dicembre 2021 durante un allenamento; di essere rimasto in contatto, nei giorni successivi a tale infortunio, con la dirigenza della società, presentandosi al campo di allenamento sia per l'accertamento della diagnosi sia per i procedimenti da porre in essere in casi del genere; di esser stato sottoposto a visita da uno specialista presso il Rizzoli di Bologna in data 18 dicembre 2021 e di non aver fatto poi rientro a Rende, in quanto, dopo la visita, era stato messo in lista d'attesa per l'effettuazione dell'intervento chirurgico anche in tempi brevi.

Precisava che, su richiesta della società, aveva comunicato a quest'ultima, via Whatsapp, il proprio indirizzo pec, in data 28 dicembre 2021.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Affermava di aver ricevuto in data 14 gennaio 2022, presso il suo domicilio di Cattolica, una raccomandata inviatagli dal Rende Calcio, al cui interno avrebbe trovato solo un foglio bianco.

In data 18 gennaio 2022 avrebbe ricevuto una seconda raccomandata proveniente dalla stessa società. Dato l'anomalo contenuto della precedente missiva, aveva proceduto alla ripresa video, con il proprio cellulare, dell'apertura del plico. Anche in tale occasione all'interno della busta della raccomandata sarebbe risultato presente solamente un foglio bianco.

Non avrebbero avuto, poi, riscontro, le comunicazioni via pec inviate alla società tramite il proprio avvocato, contenenti la segnalazione dell'anomalo contenuto delle due lettere.

Parimenti priva di riscontro sarebbe rimasta la pec con cui, sempre mediante il proprio avvocato, aveva comunicato al Rende Calcio che il 31 gennaio 2022 sarebbe stato ricoverato al Rizzoli di Bologna per l'effettuazione del intervento chirurgico conseguente all'infortunio.

Riferiva, infine, che, in data 3 febbraio 2022, la società gli aveva comunicato di voler dichiarare il suo inadempimento e procedere, pertanto, alla risoluzione dell'accordo economico.

Veniva, quindi, sentito anche il Presidente della società Rende Calcio, odierno deferito, Fabio Coscarella, il quale affermava, anzitutto, che delle pratiche amministrative della società si sarebbe occupato esclusivamente il segretario della stessa, ma di essere, tuttavia, a conoscenza delle raccomandate (stante l'asserita indisponibilità di un indirizzo pec) inviate ad Aleksandros Dhama, contenenti, suo dire, le convocazioni del calciatore presso la sede sociale.

A questo proposito affermava che la comunicazione da parte di quest'ultimo della pec al segretario sarebbe avvenuto " *dopo l'invio della raccomandata e comunque prima di riceverla*".

Veniva, quindi, sentito il Segretario del Rende Calcio, Stefano Tocci, il quale confermava di occuparsi della parte amministrativa/sportiva della società, precisando, tuttavia, che non si sarebbe però occupato della spedizione della corrispondenza. In tal senso riferiva di aver saputo che le raccomandate in questione contenevano le convocazioni in sede del calciatore solo perché riferitogli, all'epoca, dal Presidente.

Dichiarava che, a seguito della richiesta da lui stesso effettuata in data 10 dicembre 2021 al calciatore Dhama, quest'ultimo, in data 28 dicembre 2021, gli avrebbe comunicato il proprio indirizzo pec.

Il Direttore Generale del Rende Calcio, Giovanni Ciardullo, sentito sui fatti, affermava che gli atti amministrativi e di corrispondenza (e, in relazione al caso concreto, anche la gestione dell'invio delle pec) sarebbero stati curati dagli uffici di Segreteria e, pertanto, di non essere a conoscenza della questione delle due raccomandate spedite dal Rende Calcio. Aggiungeva che sarebbe stato al corrente solo dell'infortunio del calciatore Dhama, ma non avrebbe avuto più notizie dello stesso, dopo tale episodio, salvo qualche telefonata relativa alle sue condizioni di salute.

All'esito di tali attività, la Procura Federale trasmetteva, in data 2 marzo 2023, comunicazione di conclusione indagini con cui contestava agli odierni deferiti i medesimi fatti oggetto del successivo deferimento, di cui in epigrafe.

In data 22 aprile 2023 l'Avv. Gaetano Aita, nell'interesse di Fabio Coscarella e della società Rende Calcio 1968, chiedeva ed otteneva l'accesso agli atti del fascicolo.

La fase predibattimentale

In conseguenza del deferimento operato dalla Procura Federale, il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza del 9 maggio 2023.

I deferiti si costituivano depositando memoria, in data 4 maggio, con la quale il loro difensore, rilevato che la società Rende Calcio, a seguito di retrocessione, militerebbe nella presente stagione sportiva nel campionato regionale di Eccellenza, eccepiva, ai sensi dell'art. 92 comma 1 CGS, il difetto di competenza del Tribunale Federale Nazionale. Nel merito, rilevato il presunto difetto di genuinità del video depositato dal calciatore Dhama e giudicati, per il resto, inverosimili le tesi e la ricostruzione dei fatti effettuata dallo stesso giocatore, chiedeva, comunque, il proscioglimento dei deferiti per insussistenza del fatto.

Il dibattimento

All'udienza del 9 maggio 2023, svoltasi in videoconferenza, comparivano l'avv. Alessandro Colonna, in rappresentanza della Procura Federale, e gli Avv.ti Gaetano Aita ed Eduardo Chiacchio, in rappresentanza dei deferiti.

La Procura Federale, in relazione alle eccezioni preliminari sollevate dai deferiti, rilevava che, in base all'art. 118, comma 4, CGS, il Tribunale sarebbe competente a conoscere il procedimento.

Nel merito, riportandosi agli atti, concludeva per l'affermazione della responsabilità dei deferiti e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Fabio Coscarella, anni 1 (uno) di inibizione;
- nei confronti della società SSD ARL Rende Calcio 1968, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Gli Avv.ti Gaetano Aita ed Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. Fabio Coscarella e della società Rende Calcio, insistevano nell'eccezione di incompetenza e, riportandosi al contenuto della memoria difensiva depositata, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La decisione

1. Preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione di incompetenza del Tribunale Federale Nazionale formulata dai deferiti. Secondo questi ultimi, poiché nella presente stagione sportiva la società Rende Calcio milita nel campionato regionale di Eccellenza, la cognizione del presente procedimento spetterebbe, ai sensi dell'art. 92 CGS, al Tribunale Federale Territoriale. L'eccezione non è fondata.

Invero, appare inequivocabile il tenore dell'art. 118, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva che assegna la competenza a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento al Tribunale Federale di appartenenza dell'incolpato "*al momento della violazione*".

Rileva, dunque, per l'individuazione del Tribunale Federale competente, mutando categorie tipiche del diritto penale, il cd. *tempus commissi delicti*, più esattamente, nel caso di specie, l'individuazione del livello nazionale o territoriale del campionato in cui, all'epoca della commissione dei fatti contestati, era iscritta la società deferita, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), del CGS.

Poiché, dunque, in relazione alle contestazioni della Procura Federale, emerge che il procedimento davanti alla Commissione Accordi Economici della LND - in cui è avvenuta la produzione, da parte della società odierna deferita, di presunte convocazioni del proprio tesserato Dhama che, invece, non sarebbero mai state recapitate con le raccomandate depositate agli atti del medesimo procedimento - è stato avviato, dalla stessa società Rende Calcio, con ricorso del 28 giugno 2022, notificato in data 29 giugno 2022, ovvero prima della conclusione, in data 30 giugno, della stagione sportiva 2021/2022, nella quale la società militava in Serie D, ovvero in un campionato di livello nazionale, è innegabile la competenza di questo Tribunale Federale Nazionale a decidere il presente procedimento.

La successiva retrocessione della società nel campionato di categoria inferiore, di livello solo territoriale, in base al citato criterio di individuazione della competenza delle suddivisioni del Tribunale Federale di cui al predetto art. 118, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva, deve, pertanto, ritenersi irrilevante.

2. Ciò premesso, passando all'esame del merito del deferimento, il Collegio ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per le condotte contestate.

Già si è detto come sia ad essi contestata la produzione, in un procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Accordi Economici della LND, di comunicazioni di convocazione del tesserato Dhama presso la sede della medesima società, che, contrariamente a quanto rappresentato dagli incolpati, non sarebbe stata mai effettivamente recapitata al calciatore mediante le lettere raccomandate da essi indicate, dal momento che queste avrebbero in realtà contenuto, al loro interno, solamente dei fogli bianchi. Il tutto al fine di dimostrare l'inadempimento contrattuale del calciatore ed ottenere, pertanto, la risoluzione del contratto.

L'addebito è basato, principalmente, sulle affermazioni e sugli elementi di prova forniti dal predetto calciatore, il quale, all'arrivo della seconda (in ordine di recapito) delle due raccomandate, ha effettuato anche la ripresa video dell'apertura della busta da cui sarebbe risultata l'estrazione, per l'appunto, di un foglio bianco.

I deferiti hanno respinto gli addebiti mettendo in discussione la genuinità del video ed evidenziando come apparirebbe del tutto inverosimile l'invio di due buste contenenti entrambe fogli in bianco.

La questione intorno a cui ruota la decisione in merito alla fondatezza del deferimento attiene, in definitiva, all'accertamento dell'effettivo contenuto delle predette raccomandate e all'individuazione del soggetto (il mittente ovvero il destinatario delle missive) onerato a fornirne la prova.

Non vi è dubbio che, mediante la ripresa video dell'attività di apertura della busta della seconda delle raccomandate ricevute - filmato sulla cui genuinità si ritiene potersi farsi ragionevole affidamento - il calciatore Dhama, e la Procura Federale che lo ha prodotto in atti, abbiano fornito un significativo principio di prova, seppur con mezzi atipici, in merito all'effettivo contenuto della missiva.

A fronte di tali evidenze, sarebbe spettato ai deferiti fornire un'adeguata prova contraria.

Soccorre, in tal senso, l'orientamento che, con riferimento ad un caso, non dissimile, in cui il datore di lavoro aveva provato la ricezione della busta raccomandata recante l'invito a riprendere servizio presso sede diversa e la destinataria ne aveva contestato il contenuto, è stato espresso dalla Corte di Cassazione, la quale, ha ritenuto che "*ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo*" (Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 24031/2006). Il principio è stato poi confermato dalla Suprema Corte, seppur con riferimento a materie diverse, anche in altre decisioni (cfr., tra le altre, Cassazione, ordinanza n. 18252/2013; Cassazione, sentenza n. 22041/2010).

Deve aggiungersi che, alla luce dell'evoluzione tecnologica e, in particolare, della disponibilità della posta elettronica certificata - in grado, per le sue caratteristiche intrinseche, di dare prova certa non più solo dell'invio e del ricevimento del plico, ma anche del suo contenuto - la citata giurisprudenza appare, oggi, ancor più condivisibile.

Deve dunque ritenersi del tutto ragionevole che il soggetto che scelga, per la spedizione di una comunicazione, pur avendo a disposizione un indirizzo pec, il "tradizionale" strumento della raccomandata A/R, sopporti, in caso di contestazioni da parte del destinatario, il rischio dell'impossibilità della prova o del mancato pieno soddisfacimento dell'onere della prova, su di esso gravante, in base all'orientamento giurisprudenziale riportato, in merito al contenuto effettivo della comunicazione inviata.

Ritenuto condivisibile e fatto proprio l'esposto orientamento interpretativo del giudice ordinario, rileva il Collegio come, proprio sulla base dei predetti rilievi di ordine generale, gli addebiti risultino pienamente fondati, in considerazione tanto dei rischi giuridici



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ricadenti sugli incolpati per l'utilizzo del peculiare mezzo di spedizione scelto per comunicare con il loro tesserato, quanto, soprattutto, del mancato assolvimento, da parte degli stessi, dell'onere probatorio su di essi incombente relativo alla dimostrazione dell'effettivo contenuto delle missive spedite.

Appare, dunque, decisiva, ad opinione del Collegio, la circostanza che i deferiti, pur a conoscenza, a partire dal 28 dicembre 2021, dell'indirizzo pec del calciatore, abbiano inviato a quest'ultimo, anche dopo tale ultima data, una seconda raccomandata, e non siano riusciti, nel presente giudizio, a fornire prova certa (e prevalente su quella, opposta, fornita dal video girato dal calciatore Dhamo) dell'effettiva presenza, all'interno delle predette raccomandate, delle lettere di convocazione del giocatore Dhamo.

Emergono, d'altra parte, significative contraddizioni, nelle dichiarazioni rilasciate dal Presidente e dal Segretario, all'epoca dei fatti, della società Rende Calcio, che rendono scarsamente credibile la versione dei fatti sostenuta dalla difesa dei soggetti deferiti.

Il primo, pur affermando che della gestione della società si sarebbe occupato il Segretario della stessa, ha tuttavia dichiarato, con scarsa coerenza rispetto alla predetta affermazione, che sarebbe stato al corrente del contenuto delle comunicazioni inviate con le predette raccomandate.

Il Segretario, pur confermando di occuparsi della gestione della società, ha tenuto a precisare che non si sarebbe occupato dell'invio della corrispondenza. Alla stregua di tale ultima precisazione non si comprende, però, la ragione per cui, come da egli stesso ammesso, si sarebbe preoccupato di richiedere al calciatore Dhamo di comunicare il proprio indirizzo pec alla società.

In ogni caso, proprio la predetta affermazione del Presidente Coscarella, di essere al corrente del contenuto delle predette raccomandate, rende pienamente imputabile allo stesso l'addebito formulato nell'atto di incolpazione.

In definitiva, per le ragioni indicate, deve ritenersi dimostrato con sufficiente grado di certezza, in difetto di prova contraria da parte dei deferiti, che le raccomandate sopra indicate contenessero solamente dei fogli bianchi.

Appare, pertanto, contrario ai principi di lealtà sportiva l'aver utilizzato le comunicazioni di convocazione del calciatore, in realtà assenti all'interno delle buste delle raccomandate inviate, nel procedimento di fronte alla Commissione Accordi Economici della LND al fine di dimostrare la colpevole mancata presentazione di quest'ultimo presso la sede sociale e, dunque, l'inadempimento dello stesso giocatore ai propri obblighi contrattuali legittimante la domanda di risoluzione, nonostante quest'ultimo, nel predetto procedimento, ne avesse negato la presenza all'interno delle predette buste e la stessa società non avesse mai fornito riscontro alle richieste di chiarimenti formulate dal calciatore dopo il ricevimento delle anomale missive.

In conclusione, per tutto quanto indicato, si ritiene sussistente la responsabilità degli incolpati per i fatti oggetto dell'atto di deferimento.

Le sanzioni ritenute congrue sono specificate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Coscarella, mesi 9 (nove) di inibizione;
- per la società SSD ARL Rende Calcio 1968, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 18 maggio 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai